



## Finalmente la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali entra nella nostra Costituzione!

Nella seduta del giorno 8 febbraio 2022, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato, in seconda lettura con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato dal Senato in seconda lettura con la maggioranza qualificata dei due terzi. Dopo la promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata, la variazione costituzionale entrerà subito in vigore e non potrà essere sottoposta a referendum confermativo.

### La riforma costituzionale consta di tre articoli:

- il primo prevede l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione;
- il secondo modifica l'articolo 41 della Costituzione;
- il terzo introduce una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali in favore delle Regioni autonome di Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

- (Art. 1) **L'articolo 9** riguarda i principi fondamentali al quale è stato aggiunto il comma 3:

- 1 - *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;*
- 2 - *Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;*
- 3 - ***Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.***

- (Art. 2) **L'articolo 41**, attualmente composto da tre commi, è stato integrato con alcuni emendamenti evidenziati in neretto:

- 1 - *L'iniziativa economica privata è libera;*
- 2 - ***Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;***
- 3 - *La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e **ambientali**.*

- (Art. 3): **Clausola di salvaguardia**

- 1 - *La legge dello stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.*

Si tratta sicuramente di un passo avanti storico sulla strada della civiltà per la nostra nazione. La battaglia parlamentare per fare accogliere dalla Costituzione la tutela dell'ambiente e degli animali era iniziata 25 anni fa, e tra coloro che si impegnarono allora non possiamo non ricordare la deputata dei Verdi di allora, **Annamaria Procacci**. Ci sono volute ben 5 legislature, caratterizzate da tentativi e insuccessi, per giungere al risultato odierno.

Il merito va condiviso con la stragrande maggioranza dei deputati e dei senatori, che hanno consentito il superamento del limite dei due terzi in seconda lettura per evitare il referendum confermativo. Un ringraziamento particolare rivolgiamo alle senatrici e senatori che, in questa legislatura, hanno dato avvio a questa iniziativa legislativa giunta finalmente alla conclusione positiva: **Loredana De Petris** (LEU), **Alessandra Maiorino**, **Gianluca Perilli**(M5S), **Vittoria Brambilla** (FI).

Gli animali sono finalmente **riconosciuti per la prima volta al livello massimo della legislazione**. La modifica costituzionale attuata consentirà azioni più incisive sul piano culturale, giudiziario e legislativo alle associazioni che tutelano ambiente e animali. Il risultato di oggi costituisce non certamente un punto di arrivo, ma un **punto di partenza** per fare riconoscere nel nostro ordinamento gli animali senzienti come soggetti portatori di diritti, e non solo di generica tutela. In questa direzione PAN-PRO NATURA ANIMALI continuerà a spendersi in prima linea. La strada da percorrere è ancora lunga. Il richiamo ai diritti delle future generazioni richiamato in Costituzione costituisce un segnale positivo da raccogliere.

Non possiamo però trascurare che, secondo le modifiche appena introdotte, mentre "*La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi*", i modi e le forme di tutela degli animali sono **DELEGATI a leggi dello stato**. Non si introduce nessun impegno costituzionale, ma si delega alle leggi. Le quali potrebbero contenere aspetti per noi inaccettabili senza per questo essere incostituzionali: ad esempio forme di macellazione senza preventivo stordimento, circhi con animali in gabbia e addestrati con metodi violenti, allevamenti di animali da pelliccia, la vivisezione in forme "pietose", ecc.

All'art.41, poi, oltre al riferimento alla dignità umana, avremmo auspicato il riferimento alla **dignità degli animali, oltre che ai loro diritti**.

L'ex ministro Sergio Costa sostenitore della riforma scrive sui social:

“Da oggi in poi non sarà più possibile che le leggi o provvedimenti regionali o delle province autonome (leggi l'orso Papillon per esempio) possano andare contro leggi nazionali di tutela degli animali.”

Ci piacerebbe davvero fosse così, tuttavia la clausola di salvaguardia in favore degli statuti delle Regioni e delle Province autonome temiamo possa rappresentare l'ennesima deroga legislativa alle enunciazioni di principio. Mi chiedo il senso ancora oggi nel terzo millennio della conservazione di autonomie di ottocentesca origine. Ma questo è un altro argomento. Oggi gioiamo per il risultato raggiunto.

**PAN**

**WWW.PRO-NATURA-ANIMALI.ORG**